



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

Provincia di Varese

Piazza Martiri della Libertà n. 19 – 21050 Gorla Maggiore

SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI

TASSA RIFIUTI

TARI

Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 27/07/2020
Modificato con deliberazione C.C. n. 43 del 29/10/2020
Modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 26/04/2021
Modificato con deliberazione C.C. n. .3... del 30/03/2023

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - PRESUPPOSTO.....	3
ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO.....	4
ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI	5
ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	5
ART. 6 - ESENZIONI ED ESCLUSIONI	6
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	7
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	8
RIDUZIONI SUPERFICIARIE	8
ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....	10
ART. 10 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	10
ART. 11 - PIANO FINANZIARIO	11
ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	12
ART. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 14 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	12
ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	14
ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	14
ART. 17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	15
ART. 18 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	15
ART. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	15
ART. 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	16
ART. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	16
ART. 21 BIS - OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	18
ART. 22 - ALTRE AGEVOLAZIONI.....	20
ART. 23 - CUMULO DI RIDUZIONI	20
ART. 24 – FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....	21
ART. 25 - TRIBUTO GIORNALIERO	21
ART. 26 - TRIBUTO PROVINCIALE	21
ART. 27 - RISCOSSIONE	22
ART. 28 - DICHIARAZIONE TARI.....	22
ART. 29 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	25
ART. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	25
ART. 31 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	25
ART. 32 - SANZIONI ED INTERESSI.....	26
ART. 33 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	27
ART. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA	27
ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
ART. 36 - NORMA DI RINVIO.....	27
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	27
Allegato “A”: abrogato dalla modifica regolamentare.....	28
Allegato “B”: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.....	28
Allegato “C”: ELENCO RIFIUTI URBANI UTENZE NON DOMESTICHE	30
Allegato “D”: ELENCO ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI URBANI	31

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i.
5. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., e quindi si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5 (*Locali ed aree scoperte soggetti al tributo*).
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 10 (*Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti*) del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e le relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutte le restanti superfici soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, non rientranti nella classificazione di "utenze domestiche".

5. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. . Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies** al D.lgs. n.152/2006;

c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

3. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non conferibili al servizio comunale ma da trattare secondo legge:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali e di servizio se diversi da quelli urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, dalle attività sanitarie e i veicoli fuori uso.

[*: Allegato C in appendice al presente Regolamento;

***: Allegato D in appendice al presente Regolamento]

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5 (*Locali ed aree scoperte soggetti al tributo*), a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (183 gg), la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
7. In caso di utilizzo di locali affittati con mobilio (ad es. uso foresteria), il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie; in mancanza di informazioni anagrafiche, il computo degli occupanti sarà determinato come indicato nel successivo art. 14 (*Occupanti le utenze domestiche*). comma 4.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, come di seguito definiti:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati perimetrali, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, e le altre strutture edilizie, ancorché coperte, quali, ad esempio, tettoie, portici, verande;

b) *aree scoperte*, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché le superfici e strutture edilizie anche coperte non rientranti nella definizione di “locale”.

ART. 6 - ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; fanno eccezione le utenze, (servizio idrico, gas, calore, elettricità), condominiali o comuni a più unità immobiliari, per le quali non è possibile la cessazione autonoma;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo, purché di fatto non utilizzate, in quanto inagibili o inabitabili e che tali circostanze derivino da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o inizio occupazione, se antecedente;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) i vani che non abbiano un collegamento permanente con i locali oggetto del tributo (ad esempio le soffitte prive di scala, i fienili, i pollai, ecc.);

i) per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni riconosciute dallo Stato: le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto in senso stretto, ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;

l) i locali di proprietà comunale il cui uso sia regolato da convenzioni o da impegni da parte dell'amministrazione comunale di erogare contributi ai soggetti utilizzatori;

m) i locali condotti da enti senza scopo di lucro, convenzionati con il Comune con deliberazione consiliare per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali sussidiari,

- n) i locali adibiti ad attività educative svolte da confessioni religiose riconosciute dallo Stato.
2. Sono esenti i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma 1, i contribuenti sono tenuti a indicare nella dichiarazione originaria o di variazione le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella stessa dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quale - ad esempio - la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie ai locali tassabili delle utenze non domestiche.
5. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse o esenti ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per superficie calpestabile di locali od aree si intende quella utile netta, escludendo le murature perimetrali e le tramezzature interne per i locali coperti, mentre per le aree scoperte si escluderanno le superfici di eventuali locali insistenti su di esse, già contabilizzati. La superficie calpestabile può essere

determinata anche attraverso la presentazione di planimetrie, complete, dell'immobile occupato, purché fornite in opportuna scala.

3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza sino a metri 1,50.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per ogni colonnina di erogazione.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole, limitatamente a quelle adibite all'effettivo esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani come definiti nel precedente articolo 3 comma 2 lettera b) –e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è quella interamente

utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, per i quali il computo della superficie è determinabile oggettivamente), applicando le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	Riduzione della superficie imponibile (%) per la parte variabile della tariffa
Attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine	30
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie, falegnamerie ed analoghi	30
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	30
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	30
Magazzini e deposito senza attività produttiva (con <u>anche</u> imballaggi misti CER 150106 non conferibili)	30
Magazzini e deposito senza attività produttiva (con <u>solo</u> imballaggi misti CER 150106 non conferibili)	100

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

La riduzione della superficie imponibile viene accordata a richiesta di parte, a condizione che l'interessato dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, presentando idonea documentazione (MUD o dichiarazione annuale con indicazione delle quantità prodotte suddivise per codice C.E.R. e relative superfici di produzione).

Tale riduzione parziale ha natura convenzionale e non è basata su dati effettivi.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER/EER;
- b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si chiede l'agevolazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER/EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es.: modello MUD o similare, formulari di identificazione rifiuto, ecc.). Se dovuto, gli uffici determineranno la riduzione, da applicare sulla prima rata utile in scadenza.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si

considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti da parte della medesima attività.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 12 (*Articolazione delle tariffe del tributo*) del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 11 (*Piano Finanziario*). Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 11 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31/10/2019. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale e indica in particolare gli scostamenti che si siano verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Qualora in difetto di normazione regionale, l'ente territorialmente competente sia

identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o unità organizzativa, nell'ambito del comune medesimo rispetto all'area Tributi e Ambiente o di un'altra amministrazione territoriale, così garantendo adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale

ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
2. La tariffa è determinata annualmente sulla base del Piano Finanziario, formulato in base ai principi del DPR n. 158/1999, è composta da:
 - una quota (fissa), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - una quota (variabile), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del DPR n. 158/1999.

ART. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della Tari per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie in vigore, parametrizzate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 allegato 1 del DPR n. 158/1999.
2. La quota variabile (dell'intera utenza, *alloggio+pertinenze*) della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del DPR n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale.

ART. 14 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma sono dimoranti presso la famiglia, come ad es. le badanti o le colf, fatta eccezione per quelle la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le dichiarazioni di ospitalità verranno considerate come incremento degli occupanti. Resta fermo l'obbligo di dichiarazione per cessata occupazione.
2. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nel caso in cui si tratti di anziani dimoranti in casa di riposo, di soggetti che svolgono attività di studio o lavoro all'estero per un periodo superiore ai sei mesi, di soggetti appartenenti ad ordini religiosi che prevedono la sola dimora presso il luogo di culto, di soggetti dimoranti presso comunità di recupero o similari.
3. Per le utenze domestiche occupate e/o detenute da persone non fisiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata considerando gli occupanti pari a 2 unità, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione (salvo quanto disciplinato ai successivi commi 5 e 6), si assume come numero degli occupanti quello determinato nella tabella seguente, salvo diversa dimostrazione dell'utente:

<i>superfici</i>	<i>n. occupanti</i>
fino a 80 m ²	1
da 81 m ² fino a 130 m ²	2
da 131 m ² fino a 200 m ²	3
Oltre 200 m ²	4

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle verifiche effettuate anche mediante utilizzo di altre banche dati.

5. Per le unità abitative tenute a disposizione e non locate né utilizzate a vario titolo il numero degli occupanti è fissato in una unità, previa presentazione di richiesta documentata, alla sola condizione che il proprietario dell'immobile sia già residente nel Comune di Gorla Maggiore.
6. Sono assimilate alla fattispecie di cui al comma 5 le unità dei cittadini residenti all'estero (AIRE) e le unità adibite a propria abitazione da soggetti poi ricoverati presso Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 30 settembre di ogni anno di riferimento o, se antecedente, alla data di elaborazione del ruolo per la riscossione della Tassa. Nel calcolo del dovuto si terranno in considerazione le variazioni intervenute sino a quella data; quelle intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Per le attivazioni successive al 30 settembre, si fa riferimento alla consistenza del nucleo familiare alla data di inizio occupazione dei locali.

ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della Tari per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del DPR n. 158/1999.
2. La quota variabile della Tari per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del DPR n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria sussiste sino al giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 29 (*Rimborsi e compensazione*).
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto di cui al successivo articolo 28 (*Dichiarazione TARI*), decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 18 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo relativo al periodo di interruzione.

2. Il periodo di irregolare funzionamento del servizio è accertato dal responsabile del servizio ecologia.
3. La segnalazione di grave disservizio da parte dell'utente deve avvenire tempestivamente e non oltre tre giorni dal rilievo.

ART. 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 658, 659 e 682, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo, nella quota variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - b. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
 - c. uso compostiera: riduzione del 15%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1 lettera c) spetta ai contribuenti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, un'abitazione (esclusi i condomini) con giardino privato recintato ed utilizzato in esclusiva dal proprio nucleo familiare qualora effettuino il Compostaggio Domestico diretto alla riduzione della quantità di rifiuti solidi urbani conferiti per lo smaltimento. I contribuenti hanno obbligo di denunciare il venir meno del diritto alla fruizione di tale agevolazione. L'Ufficio Ecologia verifica a campione sul territorio l'effettivo e corretto uso della compostiera o del metodo simile utilizzato. A tal fine il contribuente deve assicurare la massima disponibilità nel consentire l'accesso diretto presso l'abitazione del personale addetto ai controlli di cui sopra. La verifica della non rispondenza a quanto denunciato comporta la decadenza dal beneficio della riduzione con decorrenza 1° gennaio dell'anno di riferimento, configurandosi altresì quale infedele denuncia. E' applicabile una sola riduzione per ogni compostiera o metodo simile esistente.

ART. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, nella parte variabile, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;

- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

3. La tariffa della parte variabile delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani avviati al recupero o riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, potrà essere ridotta a consuntivo in rapporto alle quantità dei rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero o riciclo nell'anno di competenza

Sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al recupero o riciclo. Il coefficiente di riduzione K_r è calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito ad ogni categoria dell'utenza sulla base della seguente relazione: $K_r = K_g \text{ recuperati} / K_d \times m_q$.

La percentuale di riduzione da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche è pari al prodotto: $K_r \times 100$.

4. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Tra i rifiuti avviati al recupero si comprendono anche i c.d. scarti di produzione, destinati al riutilizzo in altri cicli produttivi.

Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

5. Al fine di beneficiare della riduzione di cui al comma 3, il soggetto passivo dovrà presentare idonea richiesta, corredata da specifica documentazione comprovante l'avvenuto recupero o riciclo ed i quantitativi dei rifiuti prodotti e recuperati o riciclati (Formulario di identificazione o equivalente, fatture di vendita scarti di produzione, Mod. MUD, ...).

6. La richiesta di riduzione, corredata da documentazione giustificativa relativa all'avvio al recupero o riciclo o alla vendita, deve essere inoltrata ogni anno entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per

il quale si chiede l'agevolazione. L'eventuale riduzione riconosciuta sarà applicata in diminuzione all'importo dovuto a titolo di TARI nel primo ruolo utile o rimborsato qualora il soggetto passivo risulti cessato.

ART. 21 BIS - OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
 2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare al Comune, specifica comunicazione di opzione entro la data **30 giugno** dell'esercizio precedente all'anno di riferimento. Se presentata oltre detto termine, la decorrenza è rinviata all'anno ulteriormente successivo. Per il solo anno 2021, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2021 e l'utenza rimarrà comunque vincolata al conferimento al servizio pubblico comunale sino al 30 giugno 2021.
 3. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - b) copia del contratto con l'operatore privato;
 - c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
 4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune - **tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati** - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo, ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
- 4bis. La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere le seguenti informazioni:**
- a) i dati identificativi dell'utente: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, verrà comunicata all'utenza non domestica l'esito della verifica.

4ter. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, si provvederà al recupero della tariffa dovuta, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, con applicazione delle sanzioni previste dalla norma, ferme restando le ulteriori previsioni, anche di natura non tributaria, in caso di più gravi violazioni.

Nel caso di omessa o tardiva presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvederà al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione

- 5. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a **due** anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività, da comunicare al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro.
- 6. Il rientro alla fruizione del servizio avviene previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore, che deve essere resa entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza.
- 7. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa e la Tefa, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

8. In ogni caso la comunicazione di esonero non produce effetti se dalla documentazione alla stessa allegata, non si evince con certezza la data dell'avvio del conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio privato, per il loro recupero.

9. La comunicazione incompleta non produce effetti, ma il Comune ha l'obbligo di informare il titolare dell'utenza indicando le mancanze riscontrate entro gg. 30 dalla ricezione dell'istanza. Nella predetta informativa si rappresenterà che, solo dai 30 gg. successivi a quelli dell'avvenuta regolarizzazione, la comunicazione di opzione produrrà gli effetti dell'esonero dalla quota variabile, limitatamente al residuo periodo dell'anno di riferimento

ART. 22 - ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Nell'ambito degli interventi socio-assistenziali dell'Ente, è possibile prevedere ulteriori riduzioni rispetto a quelle indicate nel precedente articolo 20 (*Riduzioni per le utenze domestiche*) o 21 (*Riduzioni per le utenze non domestiche*).

2. In particolare, qualora si verifichino eventi straordinari indipendenti dalla volontà della Amministrazione o del contribuente, che comportino la chiusura temporanea delle attività produttive (quale ad esempio in occasione della pandemia da COVID-19), il tributo è ridotto sia nella parte fissa che in quella variabile. La percentuale di riduzione dovrà essere stabilita sulla base della problematica insorta analizzando criteri oggettivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il periodo di interruzione dell'attività.

3. Laddove l'Ente percepisca trasferimenti regionali finalizzati a realizzare interventi riguardanti la gestione integrata dei rifiuti urbani, si potranno utilizzare quote degli stessi per ridurre la tassazione a carico delle utenze domestiche.

4. Tali agevolazioni saranno iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dei proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 23 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. L'ammontare complessivo delle riduzioni o agevolazioni applicate, previste dal presente Regolamento, non può superare il 50% del tributo dovuto.

3. Nella determinazione del limite di cui al comma precedente non si tiene conto della eventuale riduzione di cui all'art. 21bis o 22 comma 2.

ART. 24 – FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli, eccetto quelle di cui al precedente articolo 22, resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della L.147/2013.

ART. 25 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'allegato B del presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore del Canone Unico di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 26 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 27 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate e agli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti per posta semplice, appositi inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. Gli importi relativi al Tributo sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione centesimale è compresa tra 0 e 49, all'euro per eccesso se la frazione è superiore.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali quali SEPA, MAV, POS, PagoPA, ecc.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 3,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. E' comunque fatta salva la possibilità del Funzionario Responsabile del Tributo di concedere una diversa rateizzazione per il pagamento del dovuto a coloro che abbiano presentato idonea istanza all'Ufficio Tributi entro la scadenza di pagamento prevista per la prima rata. Per quanto riguarda i piani di rateizzazione si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate comunali.
7. In riferimento alle modalità di pagamento di cui al comma 4, alle utenze domestiche che si avvalgono dell'addebito in conto, autorizzato dal contribuente stesso (domiciliazione bancaria), sarà riconosciuta una riduzione del 10% sul dovuto. La riscossione avverrà in unica soluzione e l'avviso di pagamento sarà trasmesso esclusivamente in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'interessato. In caso di insoluto, l'Ente trasmetterà al debitore ulteriore richiesta di pagamento della quota interamente dovuta, comunicando altresì la decadenza dalla agevolazione ed addebitando le eventuali od ulteriori spese derivanti dallo storno dell'addebito.

ART. 28 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. **La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022**

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o componente del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo.
Per l'utenza domestica residente, nel caso di decesso del contribuente intestatario, l'ufficio provvede direttamente ad effettuare il subentro di altro familiare convivente se esistente o nei termini previsti dal comma 8 del presente articolo
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione originaria o di variazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.** La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia, non consegnata direttamente, si intende recapitata rispettivamente alla data del timbro postale, alla data del rapporto di ricevimento fax, alla data di invio della posta elettronica.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarate;
- d. elenco degli occupanti i locali (cognome, nome e cod.fiscale) inclusi i non residenti;
- e. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. In tal caso va allegata apposita documentazione comprovante il diritto alla riduzione/agevolazione.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali ;
- f. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6bis. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunicherà successivamente al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale sarà dovuta la TARI. Tale comunicazione è di norma inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco), privilegiando in ogni caso la trasmissione a mezzo posta elettronica.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Questa deve essere presentata tempestivamente **entro il medesimo termine di cui al comma 4, in tema di dichiarazione iniziale e di variazione.** In caso di presentazione nei termini la cessazione ha effetto dalla data dichiarata. In caso di tardiva presentazione la cessazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. E' fatta salva la facoltà di disporre di ufficio la cancellazione della posizione, qualora si abbia notizia certa e incontrovertibile della cessazione d'uso dei locali od aree.
8. Nel caso di decesso del contribuente, gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il medesimo termine **di cui al comma 7.**

9. Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Gorla Maggiore, non hanno l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione per i mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, in quanto direttamente rilevabili dalla banca dati dell'anagrafe.

10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 29 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale vigente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
5. Qualora si debba procedere a rimborso di importi a titolo di Tassa Rifiuti (TARI) nei confronti di soggetti che risultino debitori di importi pregressi relativi alla medesima utenza o ad altra utenza, si può operare la compensazione tra le relative partite, procedendo alla riscossione od al rimborso della sola differenza risultante dall'operazione.

ART. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 31 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Ai fini dell'attività di accertamento d'ufficio della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
 5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del dovuto alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 33 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa Rifiuti (TARI) l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 31 (*Verifiche ed accertamenti*), entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto della normativa vigente relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali.

ART. 36 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI).
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria; i richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 è soppressa l'Imposta Unica Comunale (IUC) e pertanto il relativo Regolamento Comunale in materia IUC precedentemente approvato.

~~Allegato “A”: abrogato dalla modifica regolamentare~~

Allegato “B”: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 14, comma 22, lettera a) del D.L. 201/11, convertito con L. 214/2011, di seguito si riporta la tabella contenente le categorie di utilizzi con omogenea potenzialità di rifiuti:

(rif.: D.P.R. 158/99)

Comuni con meno di 5.000 abitanti

Le utenze **non domestiche** sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e di riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche, istituti di credito, studi professionali
10. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21. Discoteche, night club

Comuni con più di 5.000 abitanti

Le utenze **non domestiche** sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche, istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Allegato “C”: ELENCO RIFIUTI URBANI UTENZE NON DOMESTICHE

D. Lgs. 116/2020 **Allegato L-quater:**

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	rifiuti biodegradabili	200201
	rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	imballaggi di carta e cartone	150101
	carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello contenente sostanze pericolose (COD.200137)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	abbigliamento	200110
	prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esausti diversi da quelli contenenti sostanze pericolose (COD.080317)	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI, RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi, resine diversi da quelli pericolosi (COD.200127)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli pericolosi (COD.200129)	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Restano escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.

Allegato “D”: ELENCO ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI URBANI

D. Lgs. 116/2020 **Allegato L-quinquies:**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Restano escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.